



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON SONO ASSOGGETTABILI AD IVA LE ELARGIZIONI
REGIONALI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE PER
L'AMPLIAMENTO DELLE ROTTE**

Sentenza del 15 aprile 2024, n. 1015 del 2025 (dep. 04/09/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 454 ESCLUSIONI

Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Non applicabilità – Contributi concessi
dalla Regione a società di gestione aeroportuale – Finanziamenti in conto
esercizio - Compensazioni finanziarie – Compagnie aeree – Operazioni di
marketing

Massima

Non sono assoggettabili ad IVA le elargizioni concesse dalla Regione alle
società di gestione aeroportuale a titolo di finanziamento in conto esercizio,
allorché tali somme devono essere obbligatoriamente utilizzate dalle medesime
società per fornire compensazioni finanziarie a selezionate compagnie aeree per
lo svolgimento di attività di marketing e per l'ampliamento delle loro operazioni
con l'apertura di nuove rotte o con l'incremento di quelle esistenti. (In
applicazione del principio la Corte ha affermato che con riguardo a tali
elargizioni, che comunque non costituiscono aiuto di Stato, le società di
gestione aeroportuale operano soltanto come intermediari tra la Regione e le
compagnie aeree beneficiarie, senza trarne diretto vantaggio).

Rif. normativi

Art. 1, D.P.R. 26/10/1972, n. 633

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 10, D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Conformità

Anno pubb. 2025